

Erogazioni pubbliche: obbligo informativo da adempiere entro il 31 dicembre 2021

La legge annuale per il mercato e la concorrenza Legge n. 124/2017, ha introdotto l'obbligo per le imprese di indicare nella nota integrativa le **informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici** di qualunque genere **ricevuti dalle pubbliche amministrazioni**. Per le imprese che non redigono la nota integrativa l'obbligo informativo deve essere assolto mediante pubblicazione delle medesime erogazioni e importi, **su propri siti internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, **sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa**.

Premessa

L'art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, ha introdotto alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, con la finalità di prevenzione della corruzione, attraverso la previsione di numerosi obblighi di pubblicità delle decisioni e dell'organizzazione dei soggetti pubblici.

In proposito, si ricorda che tale disciplina è stata riformulata ad opera dell'art. 35, comma 1, Dl. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'intervento normativo di novella era stato adottato in ragione del fatto che la disciplina introdotta dalla citata Legge n. 124/2017 non aveva trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti.

Tali obblighi di trasparenza sono stati introdotti a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 a carico di associazioni e imprese e consistono nella pubblicazione entro il 30 giugno di

ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.

Le norme citate obbligano, in primo luogo, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, le Onlus e fondazioni, nonché talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese, di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le erogazioni effettuate dalle PA, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e percepite nell'esercizio finanziario precedente.

Per le imprese, ugualmente destinatarie dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni, è poi prevista una specifica disciplina circa tempi e modalità per l'espletamento di tale obbligo.

In particolare, i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa, sono obbligati a pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai citati soggetti.

Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, ossia piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese, la norma prevede che essi assolvano l'obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa.

Al fine di evitare la divulgazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro.

Il comma 125-ter del citato art. 1, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione.

Tali soggetti sono chiamati a pagare una sanzione pari all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro.

Si introduce, altresì, la sanzione amministrativa accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione: si osserva che la sanzione accessoria viene fatta coincidere con la violazione dell'obbligo da cui deriva la sanzione principale. In base alla Legge n. 689/1981, le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione.

Qualora il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.

Infine, si segnala che la sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.

La disposizione dunque demanda alle amministrazioni eroganti l'onere di verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla Legge n. 689/1981.

Il Decreto n. 52/ 2021

L'art. 11-sexiesdecies del Dl. 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, è intervenuto sul comma 125-ter.

Tale disposizione, come già anticipato, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione pari all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

La novella dispone che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni "per l'anno 2021" sia "prorogato" al 1° gennaio 2022.

Osservazioni

La mancanza di una proroga con riguardo ai suddetti adempimenti pubblicitari, comporta che le imprese interessate devono procedere alla pubblicazione delle informazioni attinenti agli importi relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, percepiti nell'anno 2020, entro il 31 dicembre 2021.

Infatti, non si può fare a meno di evidenziare che, la norma contenuta nel Decreto n. 52/202, porta solo allo slittamento dell'applicazione delle sanzioni a partire dal 1° gennaio 2022, in caso di violazione della normativa in argomento, mentre rimane il problema degli adempimenti pubblicitari, specie per i soggetti che non redigono la nota integrativa.

Costoro hanno l'obbligo di dotarsi di propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, di "sfruttare" portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa.

Le società che redigono la nota integrativa, nel caso in cui sia già avvenuto il deposito del bilancio 2020 nel Registro delle imprese, dovrebbero provvedere a rettificare il documento, inserendo le erogazioni ricevute, per poi depositarlo di nuovo.

Infatti, per questi soggetti, come stabilito dal comma 125-bis, l'unico documento dove indicare le sovvenzioni e/o i contributi, è la nota integrativa.

Da ultimo, un aspetto che non deve essere trascurato attiene al fatto che la normativa stabilisce che sussiste l'obbligo dell'adempimento pubblicitario per gli importi relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Si ritiene che non dovrebbero essere indicati gli aiuti Covid-19 percepiti dalle imprese a determinate condizioni né gli aiuti de minimis e quelli già registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Il condizionale è d'obbligo visto che la normativa non brilla per chiarezza, per cui i dubbi emergono continuamente e forse è il caso di intervenire con qualche chiarimento ufficiale.

(MF/ms)

Cessione a San Marino: anche per le fatture cartacee cambia l'obbligo di indicare i dati nei modelli Intra

In relazione agli scambi con la Repubblica di San Marino, è venuto meno l'obbligo di indicare nei modelli Intra 1bis e Intra 1ter le informazioni riferite alla cessione di beni, anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo: lo ha precisato l'Agenzia delle Accise, Dogane e

Monopoli con un avviso pubblicato sul proprio sito.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

1. per effetto dell'art. 12 del decreto "Crescita" (Dl. n. 34/2019, convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019), gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino devono essere effettuati in **via elettronica** secondo modalità stabilite con apposito decreto ministeriale;
2. tale norma è stata attuata con il Dm. 21 giugno 2021, entrato in vigore il 1° ottobre 2021 in sostituzione del Dm. 24 dicembre 1993;
3. successivamente sono stati emanati i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2021/211273 e n. 2021/0248717.

Si ricorda che il richiamato Dm. 21 giugno 2021, stabilisce in particolare quanto segue:

- sono non imponibili ai sensi degli artt. [8](#) e [9](#) del Dpr. n. 633/1972 le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino;
- fatte salve talune eccezioni indicate dalla norma, è assimilato alle cessioni l'invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo in Italia o da terzi per suo conto;
- in relazione alle cessioni di beni effettuate nell'ambito degli scambi tra Italia e San Marino (ex art. 71 del Dpr. n. 633/1972), dal 1° luglio 2022 dovrà essere emessa fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio;
- gli operatori economici residenti, stabiliti o

identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati ad emettere fattura elettronica, possono emettere alternativamente la fattura elettronica o cartacea;

- è posto in capo al cessionario italiano che non abbia ricevuto fattura, o abbia ricevuto una fattura irregolare, l'obbligo di emettere la fattura stessa o provvedere alla sua regolarizzazione, nei termini di cui all'art. 6, comma 9-bis, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- sono soggette ad Iva anche le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni, mentre sono soggette ad imposta nella Repubblica di San Marino le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

(MF/ms)

Credito beni strumentali 4.0: adempimenti di fine anno

Con l'approssimarsi della fine del 2021 occorre porre attenzione agli adempimenti richiesti per fruire del credito d'imposta per i beni strumentali 4.0.

Quest'anno l'agevolazione ha riscosso molto interesse tra gli operatori, vista anche la misura rafforzata vigente nel 2021.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016), a decorrere **dal 16 novembre 2020 e fino al 31**

dicembre 2021, spetta un credito d'imposta nella misura:

- del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e
- del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal prossimo anno il credito d'imposta per i beni strumentali 4.0 verrà ridotto dal 50 al 40 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, dal 30 al 20 per cento per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, restando nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Secondo quanto previsto nella DDL Bilancio 2022 si assisterà al **dimezzamento della misura di favore per gli anni 2023, 2024 e 2025.**

A causa dei ritardi nella catena degli approvvigionamenti molte imprese hanno dovuto accettare, loro malgrado, la consegna del macchinario/impianto nel 2022.

In presenza di un ordine formalizzato nel 2021, è possibile mantenere il credito nella misura rafforzata sopra richiamata (es. al 50 per cento), pagando un acconto al fornitore di almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2021, a condizione che la consegna del bene avvenga entro il 30 giugno 2022.

Infatti, in base all'articolo 1, comma 1056, L. 178/2020, l'investimento può essere effettuato **entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per**

cento del costo di acquisizione.

Analoghe conclusioni valgono per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.

In tal caso, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni e per usufruire dell'estensione temporale al 30 giugno 2022 (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) è necessario che entro il 31 dicembre 2021:

- entrambe le parti abbiano sottoscritto il relativo contratto di leasing e
- sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Per i beni tecnologicamente avanzati rientranti nel piano Industria 4.0 (materiali e immateriali), le imprese sono tenute inoltre a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati e B annessi alla L. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione **non superiore a 300.000 euro**, l'onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Dpr. 445/2000.

L'acquisizione della perizia tecnica giurata (o dell'attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d'imposta a partire dal quale si intende

avvalersi dell'agevolazione.

Tuttavia, come chiarito dalla Circolare Mise 15 dicembre 2017, n. 547750, nel caso in cui l'acquisizione della perizia giurata o dell'attestato di conformità o dell'autocertificazione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, l'impresa beneficiaria ha comunque diritto al credito d'imposta in misura rafforzata, ma dovrà aspettare il 2022 per fruirne in misura "piena" (fattispecie che ricorda l'ipotesi di tardiva interconnessione).

Da ultimo, in tema di adempimenti formali che non incidono sulla fruizione del beneficio, segnaliamo la comunicazione al Mise. Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020, ossia ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi 189 e 190, L. 160/2019, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021 via PEC.

Con riferimento invece agli investimenti ricadenti nell'ambito di applicazione della disciplina 2021, di cui all'articolo 1, commi da 1056 a 1058, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

(MF/ms)

Dal 2022 sanzionati i

soggetti che non consentono pagamenti tramite Pos

A partire dal 1° gennaio 2022, alla “mancata accettazione” di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento, anche da parte dei liberi professionisti, si applicherà la sanzione amministrativa di **30 euro aumentati del 4% del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

A prevederlo è un emendamento al Dl 152/2021 – con il quale sono state emanate disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – approvato dalla Commissione Bilancio della Camera nell'iter di conversione in legge, che prevede l'introduzione di un nuovo art. 19-*bis* rubricato “Sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito”.

A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Dl 179/2012 convertito, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, avrebbero da tempo dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di debito e carte di credito” (inciso che sarà sostituito proprio dall'art. 19-*bis* comma 1 lett. a) del Dl 152/2021 dal seguente: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”); fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica (e ferme le disposizioni antiriciclaggio del D.lgs. 231/2007).

Tale obbligo, tuttavia, non è a oggi assistito da alcuna sanzione, dal momento che, in primo luogo, il Consiglio di Stato aveva espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di Dm che era stato predisposto in attuazione dell'art. 15 comma 5 del Dl 179/2012 convertito, e che avrebbe dovuto disciplinare le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (in base a tale

disposizione, infatti, “con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative”).

L’art. 23 del Dl 124/2019 (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”), peraltro, aveva previsto una soluzione sanzionatoria identica a quella ora riproposta che avrebbe dovuto divenire operativa a decorrere dal 1° luglio 2020. Questa disposizione era stata però poi soppressa in sede di conversione in legge.

La condotta sanzionata, comunque, non è quella di non munirsi di un POS (Point of Sale) per consentire il pagamento elettronico, ma la mancata accettazione di tale pagamento. Rispetto a essa, l’aumento del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento, rispetto alla sanzione fissa di 30 euro, è teso ad assicurare adeguata proporzionalità rispetto all’entità degli importi da pagare.

Si precisa, altresì, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981; è espressamente esclusa, però, l’applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. 689/1981. All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle

violazioni in questione è il Prefetto del territorio nel quale le stesse hanno avuto luogo.

Per l'uso di contanti, invece, da gennaio scatterà la soglia di 1.000 euro

In tema di pagamenti, inoltre, occorre tenere presente che, a partire dal prossimo 1° gennaio sarà anche operativo il nuovo limite di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante. Si ricorda che l'art. 49 comma 3-*bis* del Dlgs. 231/2007 – come inserito dall'art. 18 comma 1 lett. a) del Dl 124/2019 convertito (c.d. Dl “fiscale”) – rispetto al limite al tempo previsto di 2.999,99 euro ha disposto un passaggio intermedio, che ha avuto inizio il 1° luglio 2020 e che si concluderà con la fine dell'anno, con il limite all'utilizzo del denaro contante fissato a 1.999,99 euro. Dall'inizio del 2022, invece, come detto, il limite sarà di 999,99 euro.

Si evidenzia, infine, che, in sede di conversione in legge del Dl 146/2021, il nuovo art. 5-*quater*, intervenendo sul citato art. 49 comma 3-*bis* del Dlgs. 231/2007, esclude la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta – attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall'Autorità prevista dall'art. 128-*undecies* del Dlgs. 385/1993 – ripristinando, a decorrere dal 1° gennaio 2022, quella dettata dal comma 3 del medesimo art. 49 del Dlgs. 231/2007 e pari a 3.000 euro.

(MF/ms)

Presentazione nuovo Presidente Vavassori: rassegna stampa

Lunedì 20 dicembre 2021 si è tenuta in Api la conferenza stampa di fine anno con la presentazione alla stampa del nuovo Presidente Enrico Vavassori.

Questi gli articoli e le interviste pubblicate dai media locali.

La Provincia (allegato): “Export, tecnologia e formazione. L’Api continua su questo percorso” – Api Coinvolte nei corsi più di 3200 persone

[Leconotizie: Api Lecco Sondrio presenta il nuovo presidente Enrico Vavassori](#)

[Leccoonline: Lecco: passaggio del testimone nel segno della continuità in API. Vavassori: ‘pronto a portare avanti le istanze dei nostri associati’](#)

[Rete Unica: Nuovi vertici per Api Lecco Sondrio](#)

[Oltre la notizia Katia Sala: intervista Luigi Vavassori](#)

[Oltre la Notizia Katia Sala: intervista Laura Silipigni](#)

[Oltre la notizia Katia Sala: intervista Luigi Sabadini](#)

«Export, tecnologia e formazione L'Api continua su questo percorso»

Coinvolte nei corsi più di 3200 persone

Programmi. Enrico Vavassori, neo presidente dell'associazione, guarda al nuovo anno
«Un capitolo importante riguarda la transizione ecologica dei sistemi produttivi aziendali»

LECCO

«Da settant'anni Api rappresenta le pmi, a Lecco quasi tutte metalmeccaniche. Per le nostre circa 500 imprese iscritte voglio essere un catalizzatore di nuovi stimoli», ha affermato ieri il neo presidente di Api Lecco e Sondrio, Enrico Vavassori, all'incontro di fine anno con la stampa a cui ha preso parte con il past president Luigi Sabadini e con Laura Silipigni, al secondo mandato del Gruppo giovani.

Nell'incontro introdotto dal direttore di Api Lecco e Sondrio, Marco Piazza, Vavassori ha espresso gratitudine «agli imprenditori associati che - hadetto - mi hanno dato fiducia, al Consiglio. Il mio grazie più grande a Luigi Sabadini di cui per i prossimi tre anni del mio mandato continuerò il lavoro».

Vavassori, 54 anni, è entrato a 19 anni nella Trafileria Vavassori di Brivio specializzata nella lavorazione di filo d'acciaio, fondata da suo nonno Alfredo e cresciuta con suo padre Nerino. Risale al 2018 il suo ingresso nel Consiglio di Api Lecco e Sondrio, che il 14 dicembre lo ha eletto all'unanimità per il nuovo mandato di presidenza.

Vavassori ha spiegato che consoliderà il lavoro sulla formazione, l'internazionalizzazione, l'innovazione attraverso Apitech, il Consorzio Adda

Energia «che ha limitato gli effetti dei rincari dell'elettricità e del gas. Vogliamo anche spingere ulteriormente - ha aggiunto - sui piani di welfare che dal 2018 ad oggi sono cresciuti in valore complessivo da 300 mila a 800 mila euro a dimostrazione di quanto le nostre imprese tengano al benessere lavorativo. Risponderemo inoltre alla sfida della transizione, favoriremo la vicinanza scuola-imprese e lavoreremo a fianco del Gruppo giovani, che rappresenta il nostro futuro anche associativo».

Nel suo passaggio del testimone a colui che ha definito «amico, collega e compagno di Consiglio», Sabadini ha ricordato come l'associazione abbia un «ruolo doppio, politico, cioè riguardante le decisioni del Consiglio, e operativo, per il quale ringrazio tutte le persone della nostra struttura per quello che fanno. Tutti in Api - ha aggiunto Sabadini - si sono presi la propria parte di onori e oneri e con pragmatismo hanno affrontato l'emergenza Covid, gli effetti per le imprese sui rincari delle materie prime e, ora, questa vera tragedia che per le imprese sono i prezzi fuori controllo dell'energia in una situazione che, se continua così, rischia di sgretolare l'industria di seconda trasformazione. Dispiace che il Governo non abbia colto la gravità del-



Da sinistra: il neo presidente Api, Enrico Vavassori, Laura Silipigni, Luigi Sabadini e Marco Piazza

■ «I piani di welfare, un altro capitolo sul quale punteremo»

l'impatto di ciò sul mondo produttivo». Silipigni ha sottolineato come l'ultimo triennio sia stato condizionato dal Covid, «come Gruppo giovani ci siamo dovuti reinventare con un bilancio che possiamo definire positivo. Ora la nostra parola d'ordine è 'ricostruire', iniziando dal no-

stro gruppo, stando insieme, ascoltando i bisogni dei giovani che si affacciano alle imprese di famiglia. Nel 2022 - ha concluso - festeggeremo il nostro 30mo anniversario, scaduto in realtà nel 2021 ma rinviato per le difficoltà del periodo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

presentati nei numeri risultati di lavoro di un 2021 segnato dalla ripresa e da crescita di richieste di supporto da parte delle aziende su formazione, utilizzo degli ammortizzatori sociali, internazionalizzazione, risparmi energetici e messa in campo di misure di welfare per i loro dipendenti.

Riportando la relazione annuale di Api Lecco anche solo per sommi capi si ha idea delle risposte concrete date alle imprese. Sulla formazione sono stati organizzati e gestiti dalla struttura di Api 386 corsi per 3.282 partecipanti e 430 aziende coinvolte; sulle relazioni industriali e sindacali l'attività degli uffici è stata dedicata agli ammortizzatori Covid (56%), alle vertenze individuali (20%), alla cassa integrazione ordinaria (18%) e agli accordi aziendali (6%). I progetti di internazionalizzazione sono stati 50, soprattutto per imprese metalmeccaniche (60%) ma anche della gomma/plastica (20%), dell'arredo (10%) e di altri settori (10%), con l'Europa come area di riferimento (70%).

Il Consorzio Adda Energia ha affiancato le aziende nei contratti di fornitura elettrica a prezzi calmierati per oltre 300 utenze e un consumo totale di 250 milioni di kWh. Molto ampio l'affiancamento di Api per la costruzione di piani di welfare con la messa in campo da parte delle imprese di un valore complessivo di 800 mila euro, contro i 300 mila euro del 2018. **M. Del.**

[Download](#)

Fornitura energia elettrica: corrispettivi e ore Capacity Market a decorrere dall'anno 2022

Informiamo le aziende associate che a decorrere dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il mercato della capacità, cosiddetto Capacity Market.

Si tratta di un meccanismo del mercato elettrico con il quale Terna garantirà e renderà sicuro l'approvvigionamento di energia elettrica, coprendo le punte di carico su tutta la rete in ore indicate come più critiche, quelle cioè nelle quali è prevista una scarsa capacità del sistema di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica.

Riportiamo la distribuzione mensile delle ore critiche (ore di picco) e il dettaglio orario:

Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
N° ore critiche	125	105	25	0	0	26	162	8	10	0	10	29	500

I costi del nuovo meccanismo si tradurranno in oneri aggiuntivi addebitati in fattura per tutti i clienti finali.

Ai consumi di energia elettrica (maggiorati delle perdite) delle ore di picco, complessivamente 500/anno, sarà infatti applicato il nuovo corrispettivo di dispacciamento per Capacity Market (o corrispettivo mercato capacità) pari a 39,799 €/MWh; nelle rimanenti ore dell'anno 2022 tale onere sarà applicato nella misura di 1,296 €/MWh.

A titolo di esempio, per il mese di gennaio 2022 ai consumi maggiorati delle perdite nelle ore di picco (in totale 125 ore) verrà applicato il nuovo corrispettivo a remunerazione del capacity market di dispacciamento di 39,799 €/MWh oltre altri consueti oneri di dispacciamento.

L'entità del nuovo onere, su base annua, è stimata mediamente in circa 4 €/MWh.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/mf)

[4652_N.L.48_-](#)

[_Elenco_ore_picco_sistema_elettrico_annuali_anno_consegna_2022.pdf](#)

[Download](#)

Alternanza scuola-lavoro con Fondazione Clerici: raccolta delle disponibilità aziendali

Si informano le aziende associate che la Fondazione Clerici, sede di Merate, ha programmato il calendario Pcto (periodi di alternanza) della **classe II della sezione meccanica ed elettrica** per il periodo dal **21/02/2022 all'11/06/2022**.

Gli studenti potranno stare in azienda dal lunedì al venerdì in modo continuativo.

L'abbinamento impresa – studente viene effettuato sulla base della residenza e delle attività proposte concordate con l'Istituto. Una volta confermato l'abbinamento, la scuola provvederà a stipulare una convenzione con il soggetto ospitante.

L'azienda si impegnerà a identificare un **tutor aziendale** (lo studente potrà affiancare più dipendenti dell'azienda) e siglare il progetto formativo individuale in accordo con il tutor scolastico.

Di seguito alcune indicazioni geografiche per meglio definire gli abbinamenti:

Residenza allievi II Mecc:

La Valletta Brianza: 2 allievi

Lomagna: 1 allievo
Olgiate Molgora: 3 allievi
Missaglia: 4 allievi
Airuno: 1 allievo
Beverate di Brivio: 1 allievo
Robbiate: 2 allievi
Cornate d'Adda: 4 allievi
Verderio: 2 allievi
Mezzago: 1 allievo
Merate: 1 allievo

Residenza allievi II Ele:

Merate: 1 allievo
Lomagna: 1 allievo
Calco: 1 allievo
Barzago: 1 allievo
Barzanò: 1 allievo
Missaglia 1 allievo
Brivio: 1 allievo
Casatenovo: 1 allievo

Api Lecco Sondrio raccoglie l'elenco delle disponibilità e provvede a inviarle al docente di riferimento per l'alternanza: le aziende interessate potranno scrivere una mail a scuola.lavoro@api.lecco.it.

(TM/tm)

La Provincia intervista Enrico Vavassori

La Provincia del 19 dicembre 2021, intervista a Enrico

L'INTERVISTA ENRICO VAVASSORI. Presidente di Api Lecco e Sondrio Guida l'omonima trafileteria con sede a Brivio, è stato consigliere camerale

«MOMENTO COMPLESSO IL DIALOGO TRA IMPRESE È LA VIA PER SUPERARLO»

MARIA G. DELLA VECCHIA

Si è aperta in questi giorni la nuova stagione di presidenza in Api Lecco e Sondrio, con il passaggio del testimone da Luigi Sabadini, proprietario di Trafileterie di Valgrehentino e alla guida di Api per otto anni, a un altro trafilete di navigata esperienza nel sistema locale delle imprese, Enrico Vavassori, 54 anni, titolare dell'omonima impresa di famiglia con sede a Brivio e già consigliere in Api e in Camera di commercio. Fondata negli anni '60, la Trafileteria Vavassori, 15 dipendenti, è associata all'Api dal 1981.

Come premeva, il neo presidente dell'associazione delle piccole imprese tiene a sottolineare: «Sabadini ha fatto un lavoro egregio - ci dice Vavassori nel tracciare la sua visione sulla guida dell'associazione - e il mio primo pensiero in questo passaggio di consegne è senz'altro quello di continuare nel buon lavoro che lui ha fatto. Partirò dall'ascolto di tutti i nostri imprenditori, per sentire necessità e problemi che dovremo risolvere insieme».



Enrico Vavassori, 54 anni, è il nuovo presidente di Api Lecco e Sondrio

Come affronta la sua nuova presidenza di Api Lecco e Sondrio in un periodo ancora difficile per le imprese e il lavoro?

Le aziende stanno attraversando un momento complicatissimo, siamo usciti dall'emergenza principale del Covid ma ci

sono strascichi di problemi che ancora pesano sulla quotidianità delle imprese. In Api Lecco e Sondrio lavorerò per fare in modo che l'associazione diventi sempre più un punto di incontro e di scambio di idee fra imprenditori. Specie in questa

fase, così difficile da interpretare, c'è molto bisogno di confronto fra noi per individuare nuovi modi per risolvere problemi che a volte non si riesce ad affrontare da soli.

In una crisi generale dell'associa-

zionario cosa farà per favorire la coesione degli imprenditori in Api? Sicuramente c'è una crisi dell'associazionismo e, per quanto riguarda quello d'impresa, c'è una certa tendenza di alcuni imprenditori nel chiudersi a riccio nel proprio orticello senza voler capire che ormai con la globalizzazione e con un mondo a portata di mano di tutti dovranno per forza di cose condividere sempre di più problemi e soluzioni. Per fortuna in Api questo tipo di chiusura non esiste. Al contrario, la crisi per Covid ci ha fatto capire che dopo aver fatto un passo indietro a causa della pandemia, con l'uscita dall'emergenza dovremo imparare ad essere attivamente partecipi in un grande campo comune.

Lei rappresenta gli imprenditori di due territori come Lecco e Sondrio, diversi per tipi di produzione e mercati di sbocco. Quanto è difficile oggi per un'associazione dare alle imprese le risposte sempre più specifiche che si aspettano?

Lecco e Sondrio sono due territori diversi ma con problemi e necessità delle imprese in definitiva riconducibili alla necessità di servizi efficienti, a strutture e infrastrutture che funzionino bene, a una viabilità decente e necessaria sia per Lecco che per la Valtellina. Sono consapevole che come associazione siamo un po' il braccio operativo attraverso cui le imprese si aspettano di affrontare i problemi e risolverli. Inizierò, come detto, dall'ascolto.

Da imprenditore e da rappresentante istituzionale in Camera di commercio e nel Consiglio di Api lei sa già nello specifico cosa chiedono le imprese. Per loro conto da presidente di Api lei cosa chiederà alla politica?

Tutti noi imprenditori chiediamo da sempre un alleggerimento burocratico e io continuerò a

farlo nel mio nuovo ruolo. Ci sono procedure insostenibili per complessità e peso burocratico, procedure giustificate magari da obiettivi giusti, ma con modalità e tempi che non sono più compatibili con la vita delle imprese.

La nuova legge di Bilancio che sta per essere approvata la convince nella parte dedicata alle imprese e al lavoro? In linea di massima sì, ma la testeremo nel tempo.

Cosa pensa dello sciopero generale indetto ieri da Cgil e Uil che fra varie motivazioni sulla manovra finanziaria ha anche quella per cui nel tagliare i redditi medi e penalizza i medio-bassi, con conseguenze sul potere d'acquisto e quindi sui consumi?

Non condivido il fatto che lo sciopero sia stato indetto in un momento come questo. E circa il potere di acquisto, ci rendiamo conto di quanto il tema sia attuale e messo a rischio anche per gli incredibili rincari che da mesi stanno avendo le materie prime, l'energia e il gas. È solo questione di tempo affinché i maggiori costi finiscano scaricati a valle, sugli utenti finali, cioè su tutti noi. È un tema che deve senz'altro essere all'attenzione della politica.

Nel nuovo corso ci si può aspettare?

Ci aspetta un 2022 difficile per i costi delle materie prime e dell'energia. Sono voci di costo che sono soggette a speculazioni molto importanti che hanno già messo in difficoltà molte imprese. Solo parzialmente nelle diverse filiere le imprese sono riuscite a scaricare a valle i costi, mentre sull'energia il nostro Consorzio Adda Energia ha aiutato molto le imprese a contenere i costi, ritengo che la parte più difficile debba ancora arrivare.

CRIPRODUZIONE RISERVATA

[Download](#)

Plastica monouso: restrizioni dal 14 gennaio 2022 (recepimento direttiva Sup)

La direttiva europea Sup (single plastic use) è stata recepita in Italia ed entra in vigore il 14 gennaio 2022. Il decreto di recepimento n.196 dell'8 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gu del 30 novembre 2021, n. 285 attuativo della

direttiva Ue 2019/904 (cosiddetta direttiva Sup) che prescriveva agli Stati membri dell'Unione di promuovere la **transizione verso un modello di economia circolare** e di adottare un diversificato ventaglio di misure al fine di ridurre l'incidenza sull'ambiente e sulla salute umana di determinati prodotti in plastica e, in particolare, dei prodotti in plastica monouso, i quali, essendo destinati ad avere un'unica applicazione di brevissima durata, rappresentano uno scarto ad alto rischio di dispersione e di abbandono nell'ambiente soprattutto acquatico; **il decreto punta a promuovere prodotti e materiali innovativi e sostenibili e comportamenti responsabili** rispetto alla gestione dei rifiuti in plastica. Comprende restrizioni all'immissione sul mercato; requisiti di marcatura; responsabilità estesa del produttore (Epr).

Previste **sanzioni fino a 25.000 euro** per immissione di prodotti non conformi sul mercato o per la mancata partecipazione ai sistemi, salvo che il fatto costituisca reato.

Si allega il testo integrale del decreto 8 novembre 2021, n. 196, che riporta in allegato l'elenco dei prodotti di plastica monouso soggetti alle restrizioni.

(SN/bd)

[4644_N.L._46_-_SUP_plastiche_monouso_Dlgs_n.196_8nov2021.pdf](#)
[Download](#)

Confermato ed esteso l'obbligo di fatturazione elettronica per il prossimo triennio

Nella riunione tenutasi nella giornata del 13 dicembre, il Consiglio dell'Unione europea ha deliberato l'adozione della proposta della Commissione Ue – già discussa dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) – circa la proroga per il **triennio 2022-2024** della misura di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, che autorizza l'Italia ad adottare il sistema di **fatturazione elettronica obbligatoria**. La vera novità, già annunciata nelle scorse settimane, consiste nell'estensione dell'obbligo ai soggetti passivi che si avvalgono della **franchigia** per le **piccole imprese** di cui all'art. 282 della direttiva 2006/112/Ce.

La proroga al 31 dicembre 2024 non determina alcun reale mutamento nel sistema "ordinario" di fatturazione elettronica delle operazioni B2B e B2C, né la necessità di operare modifiche legislative, posto che il testo dell'art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015 (che ha introdotto l'adempimento) non prevede un termine di decadenza dell'obbligo; non può dirsi altrettanto per quanto attiene all'estensione della misura a **minimi e forfetari**, atteso che la medesima norma ne dispone, attualmente, l'esonero.

Essendo, quindi, indispensabile un **intervento legislativo**, è presumibile che la novità riguardante i soggetti che beneficiano di regimi agevolati non entri in vigore dal prossimo 1° gennaio 2022, ma in un momento successivo.

In questo senso, va considerato, *in primis*, che, in termini sistematici, "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia

fissata anteriormente al **sessantesimo giorno** dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti" (art. 3 della L. 212/2000, c.d. "Statuto del contribuente").

Secondariamente occorre che venga individuato un "veicolo" legislativo per l'introduzione della norma nell'ordinamento interno.

Una prima soluzione potrebbe consistere nell'inserimento di uno specifico **emendamento** all'interno della **legge di bilancio 2022**, in corso di approvazione, benché i tempi appaiano ormai molto stretti.

Parrebbe più probabile (ma anche in questo caso il condizionale è d'obbligo) che sia introdotta una disposizione specifica nell'usuale Dl. "**milleproroghe**" di fine anno, mediante la quale sia consentita, ancora per un periodo limitato, l'adozione della fattura cartacea per minimi e forfetari. In questo senso sarebbe sufficiente una modifica dell'art. 1 comma 3 ultimo periodo del D.lgs. 127/2015, che garantisce la possibilità di usufruire dell'esonero sino a un termine stabilito (ad esempio, per un ulteriore semestre).

In via residuale, potrebbe essere scelta la strada della "**delega fiscale**"; in questo caso, tuttavia, i tempi si potrebbero dilatare, in contrasto con i *desiderata* dell'Amministrazione finanziaria che necessiterebbe di disporre prima possibile di dati che le sono utili nella lotta all'evasione.

Nella richiesta alla Commissione Ue, l'Italia ha, infatti, sottolineato come l'estensione dell'ambito di applicazione della fattura elettronica ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese "potenzierebbe la capacità dell'Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti

passivi" (cfr. proposta Commissione Ue del 5 novembre scorso).

Resta da capire quale sarà il destino dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 (**associazioni sportive dilettantistiche**), attualmente esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi dall'esercizio dell'attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro (o tenuti ad assicurare che il documento venga emesso "per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta", nel caso in cui abbiano superato detto importo ex art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015).

Sulla base di quanto stabilito dalla decisione assunta dal Consiglio Ue, infatti, si potrebbe ipotizzare che anche tali soggetti siano chiamati a emettere e-fatture via SdI.

Sempre con riferimento all'**ambito soggettivo**, resta confermato che l'obbligo di emissione di fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio riguarda esclusivamente "i soggetti stabiliti sul territorio italiano". Permane, quindi, l'esclusione per i soggetti che non sono residenti o stabiliti e che possiedono esclusivamente un numero identificativo ex art. 35-ter del Dpr 633/72 o hanno nominato un rappresentante fiscale.

In questo contesto appare un *unicum* la definizione del perimetro soggettivo della fatturazione elettronica per le operazioni intercorse con la Repubblica di **San Marino**. Il Dm 21 giugno 2021, che introduce tale obbligo dal 1° luglio 2022, include, infatti, nell'ambito di applicazione non soltanto i soggetti passivi "residenti" o "stabiliti", ma anche gli operatori semplicemente "identificati in Italia" (art. 1 del Dm 21 giugno 2021).

(MF/ms)